

TRIBUNALE DI FERMO PERVENUTO in SEGRETERIA	
- 6 MAG. 2020	
N. 800/2020 U.	IL CANCELLIERE



Misure organizzative ai sensi dell'art. 83 comma 6° del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI FERMO

e

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Fermo

- considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 in materia di "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato in pari data sulla G.U. n. 70, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020, ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020 n. 28;
- premesso che il D.L. n. 23\2020 – in vigore dal 9 aprile 2020 – stabilisce all'art. 36 (rubricato "termini processuali in materia di giustizia civile, penale,

amministrativa, contabile, tributaria e militare”) che 1. *Il termine del 15 aprile previsto dall’art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente, il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 del decreto-legge n. 18 del 2020;*

- richiamati i decreti del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica di Fermo recanti disposizioni urgenti per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- rilevato che il Presidente della Giunta Regionale, al quale è stata inviata minuta del presente provvedimento ai sensi dell’art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27 ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020 n. 28, ha inviato comunicazione via PEC di non avere osservazioni da svolgere;
- d’intesa con il Sig. Presidente della Corte di Appello e con il Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona; sentito il Dirigente amministrativo; sentito il Presidente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Fermo; sentito l’Ispettore Tiziano Ficcadenti del Dipartimento di Prevenzione ASUR Fermo, quale delegato per il Tribunale di Fermo dalla Regione Marche;

Premettono

quanto segue.

Le misure organizzative che seguono riguardano l’intero periodo successivo all’11 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020, apparendo ragionevole ipotizzare la necessità di mantenimento fino a tale ultima data delle precauzioni volte a limitare il più possibile i contatti interpersonali diretti tra persone nell’ottica di una prevenzione del contagio da

COVID19.

Resta riservata la possibilità di emanare ulteriori eventuali provvedimenti per il periodo successivo al 30 giugno 2020 fino al 31 luglio 2020 in considerazione del disposto dell'art. 83 comma 6 del decreto legge n. 18/2020 come modificato dal decreto legge 30 aprile 2020 n. 28;

Per il periodo fino all'11 maggio 2020, durante il quale è prorogata la sospensione dei termini processuali per effetto del decreto legge n. 23 del 2020, sono da ritenersi rinviate tutte le udienze ad eccezione di quelle indicate dall'art. 83 comma 3° lett. a) e b) del decreto legge n. 18 del 2020.

Relativamente a detto periodo vale comunque quanto risultante da disposizioni precedentemente emanate o risultante da Protocolli stipulati dal Presidente del Tribunale di Fermo, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo ed eventualmente dal Presidente della locale Camera Penale.

Le stesse misure organizzative (per il periodo successivo all'11 maggio 2020, fino al 30 giugno 2020), tengono inoltre conto delle disposizioni normative che limitano fortemente la presenza del personale amministrativo negli uffici (art. 87 D.L. n. 18/2020 *"Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165..."*) imponendo, quindi, quale scelta prevalente, il lavoro *a remoto*, anch'esso a sua volta condizionato - oltre che dalla disponibilità di efficaci strumenti informatici - dal fatto che il personale, allo stato, non ha accesso ai registri di cognizione civile e penale e, quindi, può fornire un apporto limitato rispetto alle esigenze dettate dall'attività sia pur limitata in corso.

In particolare si è tenuto conto:

Nel settore civile della necessità di evitare, da un lato, un rinvio generalizzato delle udienze civili a data successiva al 30 giugno 2020 (art. 83, comma 7, lett. g) D.L. 18/20, convertito in legge 27/2020), considerando i limiti nei quali l'organizzazione delle cancellerie può effettivamente supportare la ripresa di parte dell'attività giudiziaria; dall'altro di privilegiare la trattazione dei procedimenti in relazione ai quali lo svolgimento delle udienze può avvenire secondo le modalità previste dall'art. 83 comma 7° del decreto legge 18/2020 convertito in legge 27/2020;

Nel settore penale in considerazione del fatto che la relativa attività giurisdizionale è caratterizzata necessariamente dalla copresenza di vari soggetti, spesso numerosi in caso di più imputati, di presenza di parte civile e di necessità di escussione di testimoni: circostanze tutte che sono incompatibili con il mantenimento di quelle misure di contenimento epidemico la cui efficacia deve essere salvaguardata - della necessità di privilegiare la trattazione dei procedimenti che non richiedono la presenza di testimoni e dunque, per il settore dibattimentale, di quelli per i quali l'istruttoria è stata completata ed è prevista la discussione.

In tale settore si è inoltre constatato, all'esito delle esperienze in corso di telematizzazione del procedimento penale (direttissime, convalida), anche se tali esperienze saranno ulteriormente ampliate nella prospettiva dell'utilizzo della trattazione da remoto per la celebrazione di alcuni dibattimenti, la presenza di problematiche che rendono non agevole, sotto il profilo tecnico, lo svolgimento delle udienze;

Tanto premesso

Dispongono

l'adozione delle seguenti misure organizzative e linee guida vincolanti per la trattazione degli affari civili e penali nel periodo 12 maggio 2020 – 30 giugno 2020,

salva la possibilità di modifiche in dipendenza di nuove prescrizioni da parte dell'Autorità sanitaria.

SETTORE CIVILE E LAVORO

Con riguardo all'intero contenzioso civile le udienze vanno di regola rinviate a data successiva al 30 giugno 2020, salvo quanto previsto come eccezione a tale regola nelle disposizioni che seguono.

Le udienze che vanno comunque tenute nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 30 giugno 2020, con conseguente trattazione dei relativi procedimenti, sono quelle relative alle seguenti cause:

- **a)** cause di competenza del Tribunale ordinario indicate nell'art. 83 comma 3° del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, comprese dunque le cause, anche se non fissate per la precisazione delle conclusioni o per la discussione e anche se non originate da ricorsi cautelari, aventi ad oggetto diritti fondamentali della persona;
- **b)** cause in primo grado e in grado di appello che non richiedono attività istruttoria o siano già state istruite, in particolare cause la cui udienza è fissata per la precisazione delle conclusioni, per le quali è prevista discussione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. e cause trattate con il rito sommario per le quali è previsto quale adempimento di udienza la riserva a decisione della causa.
- **c)** procedimenti cautelari;

Le udienze del contenzioso civile ordinario, compresi i procedimenti sommari, per le quali non è disposto il rinvio, vengono di regola svolte in conformità a quanto previsto dall'art. 83 comma 7° lett. h) del decreto legge 18/2020 convertito in legge 27/2020 (cd trattazione scritta), trattandosi di udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

Ciascun giudice individuerà le cause da trattare nel periodo sopra indicato e provvederà alla loro trattazione, secondo il calendario già fissato (ove possibile) ovvero con rinvio sempre nell'ambito del periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 30 giugno 2020, salvo particolari esigenze connesse ai carichi dei ruoli di udienza.

Anche in materia di lavoro e previdenza sociale saranno tenute, sempre con le modalità previste dall'art. 83 comma 7° lett. h) del decreto legge 18/2020, come convertito in legge 27/2020, le udienze già fissate per la discussione e quelle fissate ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., nonché le udienze per le quali non sia prevista la partecipazione di soggetti diversi dai difensori delle parti e che possano essere definite senza ulteriore attività istruttoria a seguito di riserva, eventualmente con la concessione di termini.

Per le cause per le quali è fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. e per quelle in materia di lavoro, qualora tutte le parti chiedano la discussione orale, il giudice provvederà ai sensi dell'art. 83 lett. f) del decreto legge 18/2020, convertito in legge 27/2020, ovvero rinvierà l'udienza a data successiva al 30 giugno 2020.

Per i procedimenti cautelari, sia in materia civile che in materia di lavoro e previdenza, le udienze già fissate saranno trattate secondo le modalità previste dall'art. 83 comma 7° lett. h) del decreto legge 18/2020, convertito in legge 27/2020, con invio telematico degli scritti delle parti e con assunzione in riserva di decisione; ove reso necessario dalla costituzione (solo telematica) del resistente in udienza e in tutte le ipotesi in cui il Giudice lo riterrà necessario, verranno concessi termini per il deposito telematico di note e repliche.

Per i procedimenti cautelari per i quali l'udienza non sia stata ancora fissata e che il Giudice ritenga di trattare in data anteriore al 30 giugno 2020, la trattazione avverrà ugualmente secondo le modalità previste dall'art. 83 comma 7° lett. h) del decreto legge 18/2020, convertito in legge 27/2020, preferibilmente con la previsione di un

termine al resistente (i) per la costituzione mediante deposito della comparsa (e) di risposta ed eventualmente con previsione di ulteriori termini alle parti per il deposito di scritti di replica; alla scadenza di tali termini il Giudice riserverà la decisione.

Per le prime udienze di trattazione e per quelle fissate all'esito della concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. il Giudice provvederà a rinviarle direttamente a data successiva al 30 giugno 2020, qualora la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 (esemplificativamente termini a comparire, termine per la costituzione del convenuto, termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c.) determinerebbe comunque la necessità di un rinvio, tenendo conto della natura del procedimento e della anzianità del ruolo.

Per quelle per cui un tale problema non si ponga il Giudice valuterà se disporre comunque il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 ovvero se provvedere alla loro trattazione con la modalità prevista dall'art 83 comma 7°lett h) del decreto legge 18/2020, convertito in legge 27/2020.

Analoga scelta potrà essere effettuata in relazione alle udienze previste all'esito delle prove (in particolare per esame della C.T.U.), senza previsione di precisazione delle conclusioni.

Per le udienze provenienti da rinvio ex art. 309 c.p.c., al fine della pronuncia della estinzione del giudizio, tutte le parti faranno pervenire, entro il giorno precedente a quello della udienza, dichiarazione della intenzione di non comparire.

I giudici dovranno valutare l'opportunità, in considerazione del minor impegno lavorativo conseguente ai rinvii delle udienze, di anticipare eventualmente l'udienza già fissata per la precisazione delle conclusioni o per la discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c. o comunque relative a controversie che possano essere definite in data successiva al periodo feriale, qualora relativa a procedimenti ultratriennali.

In caso di trattazione il Giudice valuterà e comunicherà le relative modalità di

svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett) f) o lett. h) del decreto legge 18/2020, convertito in legge 27/2020.

Resta ovviamente ferma la possibilità per le parti di far valere ragioni di urgenza tali da giustificare lo svolgimento delle udienze anche per procedimenti diversi da quelli per cui è prevista la trattazione secondo le disposizioni che precedono (ad esempio prime udienze di trattazione nelle quali si intenda chiedere la sospensione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo, dell'esecuzione o dell'efficacia esecutiva di un titolo), nel qual caso si procederà con le modalità previste dall'art. 83 comma VII lett f) o lett h) del decreto legge 18/2020, convertito in legge 27/2020.

Per le udienze per le quali è prevista istruttoria (assunzione di testimonianze, interrogatori formali o incarichi al C.T.U.) verrà disposto rinvio a data successiva alla scadenza del periodo feriale, salva la valutazione di particolari ragioni di urgenza che rendano opportuno il rinvio a data antecedente ma pur sempre successiva al 30 giugno 2020.

Nella determinazione delle modalità di trattazione delle cause che non vengono rinviate i giudici terranno conto della sospensione dei termini prevista dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 dall'art. 83 del decreto legge n. 18/20, come modificato dall'art. 36 del decreto legge n. 23/2020, per cui provvederanno, se necessario, ad assegnare i termini o a differirli.

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA

Con riguardo all'ipotesi di cause relativi ad alimenti o obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità si ritiene di ribadire quanto già previsto nel Protocollo stipulato con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo in ordine alla loro individuazione, con estensione dell'efficacia di tali previsioni fino al 30 giugno 2020; in tal senso si è stipulato nuovo Protocollo;

Tale limitazione appare confermata dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto legge 18/2020, che ha aggiunto l'inciso "nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali"

Pertanto le udienze relative alle cause in materia di separazione e divorzi, compresa la fase presidenziale, le udienze relative alle cause previste dagli art. 337 bis e seguenti c.c., con particolare riguardo alle controversie relative ai figli nati fuori dal matrimonio, e le udienze nelle controversie relative alle modifiche delle condizioni della separazione o del divorzio verranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020;

Le udienze relative a tali procedimenti saranno tenute solo qualora la ritardata trattazione del procedimento possa recare grave pregiudizio alle parti, se una tale situazione sia ritenuta dal Giudice d'ufficio ovvero vi sia richiesta da parte del legale, anche di una delle parti, comunque sempre valutabile dal Capo dell'Ufficio o dal giudice secondo le rispettive competenze;

gli avvocati sono invitati ad evidenziare la presenza di tali situazioni, chiedendo in tal caso la trattazione con espressa e dettagliata indicazione delle ragioni che la giustificano (solo esemplificativamente situazioni di bisogno o comunque di difficoltà economica derivanti dalla mancata o inadeguata regolamentazione dei rapporti tra i coniugi o tra i genitori di figli nati fuori dal matrimonio oppure situazioni caratterizzate da estrema conflittualità che abbiano comportato condotte violente o possano far sorgere il pericolo di tali condotte o che comunque si riflettano negativamente sui figli);

per quanto riguarda i procedimenti in materia di separazione consensuale, di divorzio congiunto e i procedimenti in cui vi siano conclusioni o richieste congiunte delle parti, vale quanto previsto nei protocolli stipulati nell'aprile 2020 e relative proroghe, la cui efficacia è stata estesa fino al 30 giugno 2020 come da nuovo Protocollo stipulato con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo;

MODALITA' DI FISSAZIONE E TENUTA DELLE UDIENZE

Per quanto concerne le comunicazioni ai difensori delle parti dei rinvii, i termini e le modalità di fissazione delle udienze oggetto di trattazione vale quanto previsto nel Protocollo stipulato con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo.

Si richiama in particolare l'attenzione sulla tempestiva comunicazione ai difensori delle udienze che sono oggetto di trattazione.

REDAZIONE DEL VERBALE DI UDIENZA

Per le udienze per le quali è prevista la trattazione scritta il Giudice provvederà a redigere un verbale di udienza nel quale darà atto di quanto fatto pervenire dalle parti e darà atto dei provvedimenti adottati per i quali era stata fissata l'udienza, compresa l'assunzione a riserva; il verbale, inserito nel fascicolo telematico, verrà comunicato alle parti.

La redazione di tale verbale è facoltativa per i procedimenti cautelari.

Tali udienze saranno tenute preferibilmente con la presenza in Ufficio del Giudice.

Le udienze da remoto saranno sempre tenute con la presenza nell'Ufficio Giudiziario, come da modifica apportata dall'art. 83 comma 7 lett. f) del decreto legge 28/2020.

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, DI TUTELA, CURATELA ED AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Vale quanto previsto nel Protocollo stipulato con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo da considerarsi parte integrante del presente provvedimento.

PROCEDURE FALLIMENTARI

L'art. 9 del decreto legge 23/2020 sanziona di improcedibilità i ricorsi depositati tra il

9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

Restano procedibili esclusivamente le istanze promosse dal Pubblico Ministero ove questi chieda l'applicazione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 15 della legge fallimentare.

Le istanze prefallimentari depositate in data precedente al 9 marzo 2020 sono procedibili.

Da un esame analitico dei fascicoli pendenti è emerso che le procedure originate da istanze prefallimentari depositate in data precedente al 9 marzo 2020, per cui è stata fissata udienza, peraltro in numero estremamente limitato, non sono caratterizzate da urgenza.

Pertanto le stesse udienze, ove già non rinviate, saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020.

Le udienze relative alla verifica dello stato passivo, ai riparti e ai rendiconti, fissate in numero limitato nel periodo 11 maggio 2020 – 30 giugno 2020, ove non già rinviate, vengono rinviate a data successiva con provvedimenti che saranno comunicati.

ESECUZIONI

Il settore delle esecuzioni sarà oggetto di più specifico provvedimento all'esito anche di interlocuzione con le categorie dei professionisti.

Verrà in particolare disciplinata l'ipotesi delle udienza innanzi ai professionisti delegati e al G.E. delle udienze di ripartizione delle somme.

PROCEDIMENTI UFFICIO GIUDICE DI PACE CIRCONDARIALE DI FERMO

Verranno trattati esclusivamente i processi fissati per la discussione e quelli provenienti da rinvii disposti per consentire la conciliazione delle parti; la

comunicazione relativa alla loro trattazione verrà effettuata ai procuratori delle parti almeno cinque giorni prima dell'udienza e le parti invieranno eventuali istanze e memorie a mezzo PEC sia al Giudice che alle altre parti costituite secondo le modalità meglio specificate nel Protocollo.

Le cause andranno iscritte a ruolo a mezzo pec secondo le indicazioni meglio specificate nel protocollo civile.

Settore penale

Nel periodo fino al 30.06.2020 le udienze dibattimentali che saranno trattate saranno solo quelle relative a procedimenti per i quali è prevista esclusivamente la discussione oltre, eventualmente, all'esame dell'imputato, comprese quelle relative a giudizi abbreviati, patteggiamenti ed in genere quelle per le quali sia possibile la definizione immediata oltre quelle a trattazione necessaria ex art. 83 comma 3 lettera b) del D.L. n. 18 del 2020, convertito in legge 27/2020, ulteriormente modificato quanto alle modalità della trattazione dal decreto legge 28/2020, ed analiticamente indicate nel Protocollo, con le relative modalità; le udienze fissate per attività istruttoria verranno invece rinviate a data successiva al 30.06.2020, preferibilmente in data successiva alla scadenza del periodo feriale.

I magistrati individueranno di ciascuna udienza i procedimenti che saranno trattati nella stessa in modo da consentire alla Cancelleria la relativa comunicazione al P.M. e ai difensori delle parti.

Le udienze di convalida e di rito direttissimo sono svolte in conferenza telematica secondo i protocolli intercorsi con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo e con il Presidente della locale Camera Penale.

La previsione di cui all'art. 83 3° comma lettera b) del decreto legge 18/2020, convertito in legge 27/2020, è configurata con riguardo ad un processo con un

imputato (o in assenza di contrastanti richieste). Con riferimento ai processi con più imputati, in caso di scelte disomogenee sulla volontà di procedere, il giudice assegnatario procede alla valutazione degli istituti della separazione e riunione di processi, permanendo la sua esclusiva competenza e dovendo provvedere con ordinanza sentite le parti (art. 19 c.p.p.): non può infatti leggersi nell'art. 83 una disposizione preclusiva all'applicazione di tali istituti generali. L'applicazione di essi dovrà essere bilanciata con l'esigenza introdotta dal legislatore di salvaguardare le condizioni per il contenimento epidemiologico (es. presenza di più parti e difensori incompatibile con il rispetto del previsto distanziamento sociale).

Per i procedimenti che non saranno trattati il rinvio sarà effettuato in udienza. Per le udienze di smistamento non si farà luogo ad esame di questioni preliminari o pregiudiziali né all'apertura del dibattimento.

Per quanto riguarda i processi di competenza del Tribunale Collegiale, verranno trattati al massimo 5 procedimenti ad udienza, che verranno chiamati a distanza non inferiore a mezz'ora l'uno dall'altro; per i procedimenti di competenza del Giudice Monocratico e del Giudice di Pace, verranno trattati al massimo 8 fascicoli ad udienza.

Per quanto riguarda le udienze GIP - GUP i procedimenti verranno chiamati a distanza non inferiore a mezz'ora l'uno dall'altro e gli avvocati attenderanno fuori dall'aula di udienza; le udienze preliminari verranno celebrate seguendo i criteri già segnalati quanto alle udienze dibattimentali e come più specificatamente previsto nel Protocollo.

Sia per i dibattimenti collegiali che per i dibattimenti monocratici che, infine, per le udienze GIP - GUP, i difensori delle parti comunicheranno almeno 5 giorni prima dell'udienza via PEC sia alla Procura della Repubblica che ai Giudicanti le possibilità di trattazione immediata dei processi nei casi di remissione di querele, prescrizioni dei reati, richieste di trattazione di riti alternativi.

Per le modalità di svolgimento delle udienze si osserveranno le prescrizioni di cui all'art. 83 comma 12 bis del decreto legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/20 ed ulteriormente integrato dal decreto legge 28/2020 che prevede "Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti".

Pertanto le udienze sopra indicate saranno svolte presso i locali del Tribunale, a porte chiuse, o da remoto se vi è richiesta, accompagnata dal consenso delle altre parti, di una delle parti, fatta pervenire almeno tre giorni liberi prima dell'udienza.

PROCEDIMENTI UFFICIO GIUDICE DI PACE CIRCONDARIALE DI FERMO

Verranno trattati i procedimenti fissati per discussione, nonché i procedimenti provenienti da tentativo di conciliazione con trattative in corso qualora l'esito di tali trattative renda possibile l'immediata definizione del procedimento.

I GOP avviseranno a mezzo PEC i difensori interessati ai procedimenti da trattare almeno cinque giorni prima dell'udienza,

Tutte le altre udienze verranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020, senza svolgimento di alcuna attività.

I rinvii saranno organizzati in udienza.

DISPOSIZIONI COMUNI

Ogni giorno ciascuna Cancelleria fornirà l'elenco delle cause in trattazione onde

consentire l'ingresso solamente a coloro che hanno effettivamente titolo per parteciparvi.

Se necessario il giudice impartisce disposizioni per evitare assembramenti nei pressi dell'aula di udienza.

Le persone ammesse in aula di udienza sono tenute a indossare i presidi necessari a contenere il rischio del contagio (mascherine contenimento e guanti) e a rispettare il distanziamento minimo previsto dall'Autorità sanitaria.

Durante l'udienza deve essere assicurato un continuo ricambio dell'aria nell'aula di udienza, anche mediante apertura delle finestre; i locali di uso comune (aule, corridoi, archivi servizi igienici etc) verranno sottoposti giornalmente a pulizia con idonei prodotti disinfettanti; all'ingresso delle aule saranno disponibili erogatori di gel disinfettanti.

In aggiunta alle persone che possono accedere ai locali del Tribunale per ragioni connesse alla loro partecipazione alle udienze, sarà consentito il contemporaneo accesso in detti locali di una persona per ciascuno dei due piani del Tribunale ove sono ubicate, rispettivamente, le Cancellerie civili, oltre alla Segreteria, e le Cancellerie penali e di altra persona per il piano ove sono ubicati gli Uffici della Procura della Repubblica; analoga disposizione vale per i locali dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica si riservano di valutare modifiche delle misure organizzative, verificata la situazione dei servizi di cancelleria e segreteria e del quadro epidemiologico rappresentato dall'Autorità sanitaria;

i Magistrati dei rispettivi uffici, proseguiranno nella verifica delle possibilità di ampliamento del sistema di videoconferenza per tutti i processi di trattazione necessaria, in esito all'interlocuzione con l'Ordine degli Avvocati e verificate le

possibilità e le disponibilità tecniche con la Dirigenza e CISIA; tutti i giudici del settore penale sono tenuti a proseguire, se non completata, nell'implementazione dei sistemi Teams e Skype professionali, eventualmente richiedendo l'ausilio di RID, Magrif e CISIA per le necessarie utilizzazioni per il lavoro *a remoto* e in teleconferenza;

i giudici della sezione civile provvederanno a completare l'implementazione - richiedendo se necessaria l'intervento del servizio manutenzione e del Cisia - dei programmi messi a disposizione dal Ministero della Giustizia (Teams, Skype professional) per le videoconferenze e, comunque, per l'interlocuzione a distanza relativa allo svolgimento di camere di consiglio e di udienze - per le quali non sia prevista la presenza di testi e consulenti tecnici d'ufficio o altri soggetti privati - *a remoto*;

i giudici, nel programmare i rinvii di udienze fissate in questo periodo emergenziale, li articoleranno tenuto conto dell'esigenza di ravviare nella maniera più efficace la ripresa del lavoro ordinario, per recuperare - nei limiti delle concrete possibilità - i disservizi e ritardi generati dalla sospensione dell'attività;

i magistrati ordinari e onorari proseguiranno l'attività lavorativa a "remoto" (redazione provvedimenti, studio ed esame fascicoli, adozione provvedimenti quali decreti ingiuntivi e comunque quelli privi di contraddittorio processuale), limitando la loro presenza presso la sede degli uffici per adempiere ad obblighi connessi alla svolgimento delle udienze e a quelli organizzativi.

I Dirigenti verificheranno l'attuale assetto organizzativo degli uffici di cancelleria e segreteria - già articolato con forme di presidio e con una rilevante riduzione del personale presente - per verificarne la rispondenza alle indicazioni del D.L. n. 18/2020 convertito in legge 27/2020 e alla Direttiva generale DOG 16/3/2020, apportando le eventuali modifiche funzionali a recuperare le situazioni già manifestatesi di maggior arretrato e per garantire i servizi descritti.

A parte le iniziative personali di salvaguardia della salute tramite i contatti con il medico personale e i servizi ASUR, resta fermo l'obbligo, da parte di ciascun magistrato o dipendente, in caso di accertamento di contagio da COVID-19, di segnalare ai Capi degli Uffici l'insorgenza della patologia, per permettere l'attivazione delle sequenze procedurali previste ed attribuite al medico competente, per la limitazione del pericolo di contaminazione nel posto di lavoro;

Tutti i magistrati e il personale amministrativo e, comunque, qualunque addetto impegnato nell'attività d'ufficio, è tenuto al rispetto delle regole comunicate di salvaguarda e di distanziamento.

Si dispone che il presente provvedimento sia comunicato, unitamente ai Protocolli, all'intero personale amministrativo di questi uffici oltre che a tutti i Magistrati ordinari e onorari del Tribunale e della Procura della Repubblica.


Si comunichi al Presidente della Corte di Appello e al Procuratore Generale della Repubblica, unitamente ai Protocolli stipulati, nonché al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo.

Si comunichi, per conoscenza, alle organizzazioni sindacali.

FERMO, 6 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale

(dott. Bruno Castagnoli)



Il Procuratore della Repubblica

(dott. Raffaele Yannella)

